

27.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	520	(Articoli del relativo decreto-legge)	505
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	519	(Emendamenti)	508
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	519	(Ordine del giorno)	509
Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	519	Interpellanze ed interrogazione all'ordine del giorno	511
Disegno di legge di conversione n. 1081 (Ordini del giorno)	497	Missioni valedoli nella seduta pomeridiana del 9 luglio 1996	519
Disegno di legge di conversione n. 1523: (Articolo unico)	505	Proposta di legge n. 1611: (Articoli)	501
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	505	(Emendamento)	501
		Proposte di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	519
		Richieste ministeriali di parere parlamentare	519

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 280, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI NEL SETTORE SANITARIO (1081)

PAGINA BIANCA

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata la peculiare ed elevata professionalità che, in relazione ai compiti istituzionali, si richiede ai medici militari e della Polizia di Stato in occasione delle emergenze nazionali ed internazionali;

considerato che detta professionalità deve essere necessariamente perseguita impegnando il personale medico in una attività di costante aggiornamento tecnico-professionale per la quale fondamentale importanza assume l'esigenza di ricercare, tra gli altri, continui rapporti di collaborazione con il SSN, anche al fine di consentire al personale stesso la maturazione ed il mantenimento di una diversificata esperienza di pratica medica che altrimenti, rimanendo l'attività sanitaria ristretta all'ambito militare, risulterebbe eccessivamente settorializzata;

considerato che tale possibilità, è stata finora costantemente assicurata anche in deroga al disposto della legge 30 dicembre 1991, n. 412 mediante apposita previsione negli accordi collettivi nazionali per la regolamentazione dei medici di medicina generale e che la legittimità di tale deroga è stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato in occasione del parere espresso sul decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo in questione per il triennio 1995-1997 (ove la norma non figura);

considerato che la possibilità di operare in convenzione con il SSN è invece riconosciuta con la legge 9 ottobre 1970, n. 740 alla polizia penitenziaria evidenziando una palese disparità di trattamento;

impegna il Governo

ad inserire la norma prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 280 in altro provvedimento di urgenza, relativo al personale del settore sanitario.

(9/1081/1)

« Lavagnini, Ruffino, Romano Carratelli, Spini ».

La Camera,

preso atto dell'attività svolta dall'Officina ortopedica INAIL di Vigorso di Budrio, che da anni produce e fornisce prestazioni protesiche a livello di eccellenza tecnologica a soggetti portatori di mutilazioni agli arti;

tenuto conto di quanto originariamente previsto nel decreto-legge n. 280, all'articolo 2, al fine di una gestione più flessibile della detta Officina ortopedica a mezzo di una società per azioni gestita dall'INAIL;

considerato che la creazione di una forma imprenditoriale gestita dall'INAIL per il funzionamento della detta Officina ortopedica non comporterebbe aggravii finanziari e costi aggiuntivi per l'ente gestore; rilevato infine che la predetta modalità di gestione favorirebbe la soddisfazione di una rilevante domanda di prestazioni protesiche che proviene non solo dal territorio nazionale a motivo del già ricordato livello di eccellenza delle protesi fornite dall'Officina di Budrio;

impegna il Governo

ad accogliere l'orientamento alla costruzione, nell'ambito della manovra finanzia-

ria per il 1997, di una forma imprenditoriale per la gestione della materia.

(9/1081/2)

« Duilio, Fioroni, Molinari, Bolognesi, Signorino, Caccavari, Labate, Valpiana ».

La Camera

impegna il Governo

a discutere, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 299 del 1996, in materia di personale sanitario, le norme sui medici militari stralciate dal decreto-legge n. 280 del 1996.

(9/1081/3)

« Battaglia, Caccavari, Giannotti, Fioroni, Mangiacavallo, Bolognesi ».

La Camera,

considerato che alcune regioni rischiano di perdere le somme di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, utilizzabili fino al 31 luglio e 31 agosto 1996, giusto quanto disposto dal decreto-legge n. 280 del 1996, per motivi legati alla impossibilità di ordinario funzionamento degli organi tecnici ed amministrativi e dovuti a ragioni di carattere giudiziario;

impegna il Governo

a differire in via straordinaria i termini di cui sopra al 31 dicembre 1996, esclusivamente per i casi realmente documentati ed accertati.

(9/1081/4)

« Grillo, Lucchese ».

PROPOSTA DI LEGGE: VITO: MODIFICA ALL'ARTICOLO 85 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361, IN MATERIA DI TEMPESTIVITÀ DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE (1611)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «dalla convalida delle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data dell'ultima proclamazione».

EMENDAMENTO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO UNICO DELLA
PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 85 del citato testo unico n. 361 del 1957, come modificato dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*ter*. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. 1.

La Commissione.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1996, N. 318, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI SOSTEGNO AL REDDITO (1523)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati da almeno una delle parti stipulanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente per la sede legale delle parti stipulanti. Il deposito degli accordi di cui al comma 1 è effettuato entro trenta giorni dalla loro stipulazione; i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 ottobre 1996 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ART. 1.**

(Disposizioni diverse in materia previdenziale).

1. Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, che abbiano conseguito il requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianità durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1995, continuano a trovare applicazione, con effetto dal 1° gennaio 1996, le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La lettera *a)* del comma 32 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla seguente: « *a)* per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; ».

3. Ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati in mobilità, nelle aree nelle quali non trovava applicazione la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1° settembre 1992, ai sensi dell'arti-

colo 4, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991, e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità, a causa di provvedimenti legislativi successivi alla data anzidetta, può essere nuovamente attribuita l'indennità di mobilità, nella misura pari a quella ultima percepita, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Per poter beneficiare della presente disposizione, i lavoratori interessati devono presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita domanda agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, che provvedono a comunicare alla Direzione generale per l'impiego il conseguente onere per l'erogazione della ulteriore indennità di mobilità a livello regionale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di 13 miliardi di lire, stabilisce proporzionalmente gli importi utilizzabili in ciascuna regione. Ove necessario, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, nell'accoglimento delle istanze, danno priorità ai lavoratori secondo il criterio del maggior periodo mancante al raggiungimento del diritto alla pensione. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300. L'onere di cui alla presente disposizione, è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. All'articolo 1, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, dopo le parole: «del maggior bisogno» sono inserite le seguenti: «e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti» e all'articolo 7, comma 1, le parole: «30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 1998».

5. Ai regimi previdenziali obbligatori gestiti dagli enti di cui all'articolo 1,

comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che hanno esercitato la facoltà prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 2 della citata legge n. 335 del 1995.

6. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: «entro il 31 dicembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2.».

7. Il termine del 10 giugno 1996, relativo al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995, è differito, senza interessi o altri oneri, al 20 luglio 1996.

8. Il decreto interministeriale del 28 dicembre 1995, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.14 del 18 gennaio 1996, attuativo dell'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n.724, si applica ai soli fini del condono contributivo. Tenuto conto della incidenza dell'orario di lavoro ridotto rispetto all'orario complessivo dei territori provinciali, la retribuzione media convenzionale giornaliera, ai fini del condono contributivo, è ridotta, rispettivamente, in misura non superiore al 10 per cento nella provincia di Lecce ed al 7 per cento nella provincia di Brindisi.

ART. 2.

(Disposizioni previdenziali per i giornalisti).

1. Fermi restando i trattamenti previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, continuano a trovare applicazione, sino al 31 dicembre 1997, anche ai giornalisti del settore dei giornali periodici, nonché a tutte le altre fattispecie già previste dal

comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Per il personale giornalistico che farà ricorso al prepensionamento di cui all'articolo 37, primo comma, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, l'integrazione contributiva a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » (INPGI), di cui alla predetta disposizione, non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i 60 anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza tra i 65 anni e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive ed esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.

3. La previgente normativa, prevista dalla citata lettera *b*) del primo comma dell'articolo 37 della citata legge n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e/o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data del 16 aprile 1996, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento, di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.

4. Fino al 31 dicembre 1998, per l'assunzione con contratto di lavoro giornalistico a termine di durata non superiore a dodici mesi dei giornalisti professionisti e dei praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa integrazione guadagni straordinaria, è esteso il beneficio di

cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, limitatamente ai contributi di natura previdenziale.

ART. 3.

(Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali; accertamenti ispettivi; regolamentazione rateale dei debiti per contributi).

1. La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati dalle parti stipulanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gli enti previdenziali interessati, entro quindici giorni dalla loro stipulazione; i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 luglio 1996.

3. All'articolo 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto

di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave».

4. A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati complessivamente in lire 94 miliardi per l'anno 1996, in lire 85 miliardi per l'anno 1997 e in lire 86 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) quanto a lire 44 miliardi per l'anno 1996, a lire 85 miliardi per l'anno 1997 e a lire 86 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1 E 3 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno carattere di eccezionalità.

1. 1.

Michielon.

Sopprimere il comma 7.

1. 2.

Michielon.

Sopprimere il comma 8.

1. 3.

Michielon.

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al

comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente. Il deposito degli accordi di cui al comma 1 è effettuato entro trenta giorni dalla loro stipulazione; i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 ottobre 1996. In conseguenza di esigenze organizzative e funzionali dei predetti uffici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può disporre modalità diverse di deposito ai fini di cui al presente comma ».

3. 1.

Governo.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera dei Deputati,

considerato il testo approvato dalla Commissione lavoro del decreto-legge n. 318 recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito;

valutate le indicazioni e le osservazioni svolte durante l'esame di detto provvedimento e le risposte fornite dai rappresentanti del governo:

impegna il Governo

a ricercare una soluzione idonea che permetta la prosecuzione per ulteriori sei mesi, del periodo previsto al comma 21 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 300, per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per consentire la prosecuzione dei progetti di reimpiego e di lavori socialmente utili in corso;

alla previsione di una modifica, che consenta, attraverso anche una adeguata pubblicizzazione, a tutti i lavoratori che si trovano nelle circostanze previste dall'articolo 1, comma 3, di poter presentare le domande agli Uffici regionali del lavoro ed usufruire dei benefici di proseguimento dell'indennità di mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

(9/1523/1)

« Gaetano Veneto, Gasperoni, Stelluti, Salvati, Strambi, Lucà, La Macchia, Sbarbati, Lombardo, Sciacca ».

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONE

PAGINA BIANCA

F) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri della sanità e dell'ambiente, per sapere — premesso che:

dall'inizio del mese di giugno un'eccezionale ondata di caldo e di umidità ha colpito l'Italia, provocando situazioni di grave pericolo per la salute pubblica, soprattutto nelle grandi città, dove il livello di ozono ha raggiunto livelli preoccupanti;

molti sindaci hanno invitato la popolazione, in particolare i soggetti più deboli come i bambini e gli anziani, a non uscire di casa nelle ore più calde per difendersi dall'inquinamento atmosferico;

in presenza di luce solare e calore, le sostanze tossiche liberate nell'aria, soprattutto dai tubi di scarico delle auto, aumentano il loro effetto nocivo per effetto di reazioni chimiche (smog fotochimico);

il 24 giugno 1996 scadranno i termini per approvare i piani urbani del traffico, strumenti di programmazione esplicitamente previsti per la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti dal traffico veicolare;

per ridurre le emissioni tossiche prodotte dalle auto, Paesi europei come il Belgio e la Germania hanno adottato misure preventive, come la limitazione della velocità delle auto su strade ed autostrade, la riduzione nei mesi estivi delle tariffe ferroviarie e l'aumento del prezzo della benzina —:

se non ritengano opportuno, nei giorni in cui l'inquinamento atmosferico superi i livelli di guardia, adottare opportune iniziative per scoraggiare l'uso dei

mezzi privati, offrendo gratuitamente i servizi di trasporto pubblico, così come ha deciso di recente il Parlamento francese;

quali provvedimenti preventivi intendano adottare per garantire in modo efficace e duraturo ai cittadini il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, al momento assicurato solo in situazioni di gravissima emergenza.

(2-00044)

« Galletti ».

(18 giugno 1996).

G) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

nel settore ippico la direttiva comunitaria 426/90, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 243 dell'11 febbraio 1994, codifica le nuove regole che i paesi comunitari devono rispettare per raggiungere l'armonizzazione delle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi all'interno dell'Unione europea e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi, per consentire una reale integrazione dei paesi membri dell'Unione europea ed eliminare gli ostacoli di tipo burocratico ed amministrativo che impediscono il libero scambio all'interno del mercato unico europeo;

la direttiva n. 426/1990, all'articolo 4, comma 6, stabilisce che un eventuale programma di controllo di una malattia, cui gli equidi siano sensibili, debba tra l'altro prendere in considerazione la situazione della malattia nel territorio e la giustificazione del programma, tenuto

conto dell'importanza della malattia e dei vantaggi costi-benefici;

nessun paese membro della Comunità, neanche quelli con una situazione epidemiologica paragonabile a quella dell'Italia, ha predisposto un piano di controllo così costrittivo e penalizzante nei confronti degli operatori ippici come quello previsto dal piano di controllo dell'arterite virale equina, stabilito dall'ordinanza ministeriale italiana del 13 gennaio 1994. Tale piano si sta rivelando particolarmente oneroso e scarsamente efficace dal punto di vista della prevenzione della diffusione del *virus* dell'arterite virale;

oltretutto l'ordinanza ministeriale del 13 gennaio 1994, stabilendo un piano di controllo nazionale nei confronti dell'arterite virale, non ha abolito completamente la vecchia normativa (ordinanza ministeriale del 12 agosto 1970), in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla denuncia della malattia ed ai provvedimenti sanitari previsti dall'articolo 10 del provvedimento in materia di polizia veterinaria, che prevedono l'isolamento e il sequestro degli animali infetti;

inoltre il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 non riporta in elenco l'arterite virale tra le malattie soggette a obbligo di denuncia, ponendo quindi in contrasto tale normativa con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, in materia di polizia veterinaria e con l'ordinanza ministeriale del 12 agosto 1970, che riguarda specificatamente la profilassi delle malattie respiratorie del cavallo e in particolare l'arterite virale;

nella letteratura scientifica internazionale è noto che la diffusione del *virus* della malattia avviene sia per via coitale dallo stallone eliminatore, che per via respiratoria;

negli ambienti scientifici internazionali la vaccinazione è riconosciuta come il principale mezzo efficace, rapido e a costo

compatibile, in grado di controllare la diffusione del *virus*;

tra le motivazioni che hanno suggerito il rinvio dell'introduzione della vaccinazione viene segnalata la necessità di disporre di elementi probanti sulla situazione epidemiologica nel patrimonio dei riproduttori equini in Italia e tale elemento di valutazione è ormai disponibile, sia perché esistono i dati epidemiologici diffusi dall'UNIRE, che ha svolto una verifica sierologica su quasi tutti i riproduttori maschi iscritti ai libri genealogici, sia perché le USL hanno successivamente sottoposto ad esame virologico del seme tutti i cavalli stalloni sieropositivi;

recentemente è stata introdotta, al livello dell'Unione europea, la possibilità di importare stalloni vaccinati provenienti da paesi terzi;

l'urgenza di una risposta da parte delle autorità sanitarie nazionali è motivata dal fatto che è in procinto di iniziare la prossima stagione di fecondazione degli equini —

se non sia il caso di abolire totalmente la normativa relativa all'arterite virale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e nell'ordinanza ministeriale del 12 agosto 1970;

se non sia il caso di rivedere il piano di controllo dell'arterite virale equina, recentemente predisposto dal Ministero nella citata ordinanza del 13 gennaio 1994, prevedendo la scomparsa dei vincoli sanitari relativi ai cavalli eliminatori del *virus* nel seme;

se sia possibile l'introduzione di presidi immunitari, già diffusi negli USA, per i puledri maschi e gli stalloni sieropositivi, al fine di prevenire l'instaurarsi dello stato di eliminatore, e delle fattrici sieronegative destinate agli stalloni eliminatori;

se sia il caso di consentire comunque lo spostamento a fini sportivi dei cavalli maschi interi eliminatori del *virus* nel seme.

(2-00024)

« Morselli ».

(5 giugno 1996).

H) Interrogazione:

MARINACCI, FABRIS, PANETTA, CARMELO CARRARA, VOLONTÈ, BASTIANONI, TASSONE e TERESIO DELFINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'elaborazione ministeriale del nuovo tariffario per le prestazioni specialistiche erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale da parte dei laboratori di analisi cliniche convenzionati risulta allarmante in quanto prevederebbe, dopo circa dieci anni di vigenza delle vecchie tariffe, una diminuzione media del sessanta per cento del loro valore;

in alcuni casi, la tariffa prevista è addirittura inferiore al solo costo del reagente necessario alla effettuazione della determinazione;

la diminuzione del sessanta per cento compromette la qualità nell'erogazione della prestazione e porta al crollo e alla chiusura di tante piccole e medie strutture che operano in modo capillare nel territorio, che non potranno più ammortizzare i costi di gestione e garantire i necessari livelli qualitativi, con l'inevitabile crollo dell'occupazione diretta e indiretta di migliaia di occupati soprattutto nel Sud, già pesantemente svantaggiato nei livelli occupazionali;

il tariffario proposto dal ministero produrrebbe, insieme alla chiusura dei laboratori, un altro negativo effetto, quale il ricorso dei cittadini al ricovero ospedaliero, con notevole aggravio per le finanze pubbliche —:

se non ritenga di riconsiderare attentamente le modifiche delle tariffe di altre prestazioni che riguardano il settore pubblico, che vede incredibilmente aumentate oltre il quattrocento per cento alcune prestazioni;

se non intenda fare luce sulle modifiche delle tariffe che sono state determinate senza la previa convocazione degli ordini professionali e i rappresentanti

sindacali, così come previsto dalla legge, e vigilare sulle responsabilità dei provvedimenti adottati contro i laboratoristi convenzionati, che, appesantiti dagli investimenti già effettuati, rischiano la chiusura della attività. (3-00068)

(26 giugno 1996).

I) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per conoscere — premesso che:

domenica 9 giugno 1996 alle ore 13,30 il Tg1 ha illustrato con grande enfasi l'esperienza di una scuola di Amelia nella quale tutti gli alunni di una classe avevano imparato il linguaggio dei gesti per comunicare con un compagno sordomuto incapace di esprimersi in altro modo;

dal contesto del servizio sembra di capire che il bimbo sordomuto fosse stato dato per perso rispetto ad un obiettivo di recupero della capacità di parlare;

come è noto, esistono nel nostro Paese scuole speciali finalizzate al recupero dei sordomuti, che ottengono straordinari risultati attraverso percorsi intensivi di superamento dell'*handicap* sin dal momento immediatamente successivo alla nascita —:

quali siano i motivi per i quali nel caso specifico il tentativo di recupero nella scuola normale non ha avuto esito alcuno;

quale politica il Ministro interpellato intenda intraprendere per la salvaguardia e il rilancio delle scuole speciali, le uniche in grado di garantire un pieno recupero dei bambini colpiti da questo grave *handicap*.

(2-00046)

« Giovanardi ».

(18 giugno 1996).

L) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

gli ordini del giorno n. 9/3438/bis/60, approvati dalla Camera dei deputati, e 9/2157/, B/15, approvato dal Senato della Repubblica durante l'esame della legge finanziaria per il 1996 impegnavano il Governo a proporre al Parlamento « entro due mesi dalla approvazione della presente legge, un disegno di legge sulla parità scolastica, così come previsto dalla Costituzione, che stabilisca le condizioni di qualità necessarie e preveda convenzioni e/o buoni scuola a favore della scuola non statale, per un impegno finanziario a partire dal 1997 non inferiore a 800 miliardi di lire iniziali e che comunque non potrà essere superiore al costo aggiuntivo che lo Stato dovrebbe sostenere se dovesse provvedere direttamente ai compiti educativi e di istruzione svolti dalle scuole non statali »;

nella esposizione programmatica del Presidente del Consiglio è stata sottoli-

neata la necessità « di prevedere spazi e libertà concrete di azione alla scuola statale e a quella non statale, entrambe componenti essenziali di un grande sistema educativo unitario »;

il Ministro Berlinguer ha assegnato ad uno dei più prestigiosi direttori generali, il dottor Giovanni D'Amore, il compito di collaborare, sulla base delle scelte del Parlamento e degli indirizzi di governo, alla attuazione del principio costituzionale della parità della scuola statale e non statale —:

se non intenda concretamente provvedere, fin dal documento di programmazione economico-finanziaria per il 1997, alle disponibilità di bilancio per il funzionamento della scuola statale e non statale in clima di parità previsto dalla Costituzione, auspicando una sollecita attuazione dei provvedimenti sopraindicati.

(2-00040) « Teresio Delfino, Panetta ».

(18 giugno 1996).

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 9 luglio 1996.

Albertini, Amoruso, Bindi, Calzavara, Dameri, Danieli, Dini, Ladu, Marongiu, Pennacchi, Pezzoni, Pinza, Sinisi, Tremaglia, Turrone, Visco, Vita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ERRIGO: « Modifica dell'articolo 49 della Costituzione » (1135);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MATTARELLA ed altri: « Modifiche agli articoli 72, 77 e 97 della Costituzione » (1571);

« Sanatoria degli effetti di decreti-legge non convertiti » (1754) (*Parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*).

Annuncio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Comunico che nel mese di giugno 1996 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione dei deputati.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 5 luglio 1996, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 6 giugno 1996.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per i periodi non coperti da contribuzione, nonché, ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della medesima legge, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private.

Tali richieste sono deferite, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro) che dovrà esprimere i prescritti pareri entro giovedì 8 agosto 1996.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*